

# Comune di Corchiano Provincia di Viterbo

## Revisore Unico

Bracciano 04/11/2017

**Oggetto: *Parere sulla proposta di delibera della Giunta Comunale n.59 del 16/10/2017.***

***Deliberazione Corte dei Conti Sezione di Controllo per il Lazio n.111/2016/PRSP avente ad oggetto Comune di Corchiano (VT) rendiconti 2012, 2013, 2014 e previsioni 2015. Adozione misure conseguenti.***

Inizio a ricevere a partire dal 12/05/2017, la prima bozza della proposta di deliberazione dell'organo esecutivo n.32 del 04/05/2017, dopo avere incontrato moltissime difficoltà e fatica nel raccogliere in maniera ordinata e **definitiva** la documentazione a supporto della stessa, come indicato anche nei verbali dello scrivente collegio, da ultimo quello del 04/10/2017 in cui riepilogando le attività svolte chiedo una verifica ulteriore sulla determina n.62 area 6 per riaccertamento straordinario all' 1/1/2015, in quanto fra gli importi esposti in determina e l'allegato ci sono dei dati non corretti. Chiedo copia dell'elaborato corretto e delle relative carte di lavoro che ne giustificano i motivi. Inoltre sollecito la spedizione definitiva della bozza di delibera di cui in oggetto rivista in data 02 agosto, che riportava un disavanzo finale pari a € 4.686.721,68=, che deve tenere conto dell'ultimo documento, prodotto dall'Area 6.

In data venerdì 20 ottobre dopo l'orario di chiusura del mio ufficio ricevo via pec copia della suddetta delibera che riporta la data del 16/10/2017 n. 59, che nel risultato del disavanzo finale riporta la somma di € 2.941.064,98=, in assenza di documenti che ne abbiano variato il contenuto.

All'inizio della settimana seguente ho avuto una riunione telefonica, alla presenza della Responsabile del Servizio Finanziario, del Segretario, dell'O.S.L., del Vice Sindaco, in cui la Dott.ssa Todini sosteneva che con l'insediamento dell'Organismo Straordinario di Liquidazione, tutte le poste debitorie dell'Ente dovessero essere di sua esclusiva competenza. Pertanto abbiamo affrontato alla luce della deliberazione n.98/2017/PAR della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Puglia, del 30/06/2017, che cita testualmente:



*“La disciplina sopra richiamata nel delineare i compiti dell’OSL e quelli dell’ente locale non introduce alcuna deroga all’art 228 comma 3 Tuel, sancendo che i residui rientranti nella gestione dell’OSL debbano essere cancellati dal bilancio comunale, ma si limita a chiarire che, per i residui inclusi nel piano di rilevazione o nella procedura semplificata di cui all’art 258, compete all’organo del dissesto l’estinzione mediante pagamento: la previsione, in altri termini, **afferisce alla gestione e non alla contabilizzazione del debito dell’ente. Per i suddetti debiti, fino all’estinzione mediante intervenuto pagamento, continuano a permanere le ragioni che ne hanno determinato l’iscrizione in bilancio.***

***Ai sensi del combinando disposto degli artt. 228 comma 3 Tuel ed art 3, comma 4, d.lgs 118/2011, infatti, possono essere conservati tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell’esercizio, ma non pagate”.***

Dopo tutto ciò venerdì 27 ottobre con prot. 6980, ricevo per conoscenza, da parte della D.ssa Todini , un documento Nota del Responsabile per il quale ho ritenuto necessario scrivere specifica pec di precisazioni, in data 02/11/2017.

A seguito delle indicazione contenute nella richiamata deliberazione riportata in oggetto l’Ente ha provveduto attraverso le determinazioni dei singoli responsabili dei servizi ad effettuare il riaccertamento ordinario al 31/12/2014, rideterminando poi il nuovo risultato di amministrazione al 31/12/2014 conseguente alla cancellazione dei maggiori residui attivi e passivi non determinati dall’applicazione dei nuovi principi generali della competenza finanziaria, e ricorrendone i presupposti , deliberare la copertura del disavanzo nel triennio successivo, ovvero al termine della consiliatura.

Considerato che l’articolo 3 comma 5, del D.Lgs 118/2011 come modificato dal D.Lgs 126/2014 stabilisce che: «al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell’allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di Giunta, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all’approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:

- ✓ a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo secondo, quelli relativi alla politica regionale unitaria – cooperazione territoriale, e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l’obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato ad obbligazioni giuridicamente perfezionato, è indicato la natura della fonte di copertura;
- ✓ b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell’esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);
- ✓ c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l’aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;
- ✓ d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;
- ✓ e) nell’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L’importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

Considerato altresì che non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014, che sono stati incassati e pagati prima del riaccertamento straordinario.

Tenuto conto delle indicazioni contenute della Deliberazione delle Sezione Autonomie n. 4 del 24/02/2015 "Linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità delle regioni e degli enti locali (d.lgs.118/2011, integrato e corretto del d.lgs. 125/2014)" con particolare riferimento al punto 6, nonché delle indicazioni fornite da ARCONET con i documenti pubblicati nella sezione "Il riaccertamento straordinario dei residui".

Esaminata la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione in oggetto con particolare riferimento alle singole determinate di riaccertamento a cura dei responsabili di spesa e di entrata e correlate tabelle di analisi

L'organo di revisione procede alla verifica dei risultati indicati nella proposta di deliberazione.

#### **1 - RIDERMINAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

Dal rendiconto 2014 a seguito delle seguenti determinazioni effettuate dai Responsabili dei servizi :

Settore 1 n. 363 del 31/12/2016,

Settore 2-3 n.361 del 31/12/2016, n.92 del 14/06/2017, n. 98 del 19/06/2017

Settore 4-7 n.260 del 29/11/2016, n. 91 del 14/06/2017

Settore 5 n. 43 del 17/03/2017,

Settore 6 n. 360 del 31/12/2016

con le quali si è provveduto ad effettuare un ulteriore revisione dei residui attivi e passivi a tale data il cui risultato è compendiatamente nella seguente tabella :

Ulteriori cancellazione residui attivi	589.254,76
Ulteriori cancellazione residui passivi	653.237,85
<b>SALDO DELLE ULTERIORI CANCELLAZIONI</b>	<b>63.983,09</b>

A seguito delle soprarichiamate operazioni il risultato di amministrazione al 31/12/2014 è rideterminato come evidenziato nello schema sotto riportato e presenta un avanzo pari a € 88.942,40 (avanzo € 24.959,31 da sommare alle ulteriori cancellazioni), che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale .



### QUADRO RIASSUNTIVO RENDICONTO 2014

	In conto		totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo Cassa 1° gennaio			0
RISCOSSIONI	1.169.082,05	3.313.137,50	4.482.219,55
PAGAMENTI	1.027.313,65	3.444.987,75	4.472.301,40
Fondo cassa al 31 dicembre			<b>9.918,15</b>
pagamenti per azione esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
<i>Differenza</i>			9.918,15
RESIDUI ATTIVI	3.845.841,67	1.074.855,13	4.920.696,80
RESIDUI PASSIVI	3.915.608,19	926.064,36	4.841.672,55
<i>Differenza</i>			79.024,25
<b>Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2014</b>			<b>88.942,40</b>

Tale risultato di amministrazione viene così modificato a seguito della cancellazione di residui attivi e passivi a cui non corrisponde un'obbligazione giuridicamente perfezionata:

L'organo di revisione ha proceduto alla verifica secondo la tecnica di campionamento dei residui attivi cancellati, mantenuti nei propri atti.

L'organo di revisione ha proceduto alla verifica secondo la tecnica di campionamento dei residui passivi cancellati con particolare riferimento a quelli ex art. 183 comma 5 nella sua previgente formulazione.

Il risultato di amministrazione così rideterminato deve essere verificato in base agli obblighi di accantonamento e di vincoli imposti dal nuovo ordinamento contabile.

#### 1.1 Calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità

I residui attivi confermati nel riaccertamento straordinario devono essere verificati rispetto all'accantonamento obbligatorio per crediti di dubbia esigibilità. A tal fine il punto 5) lettera b) del punto 9.3 del principio contabile 4/2 prevede che l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, sia determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato e dall'esempio n. 5 in appendice.

L'esempio 5 stabilisce che: «In occasione della redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all'importo

complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti. A tal fine si si provvede:

b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di cui al punto 1), l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto;

b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascun entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. L'importo dei residui attivi all'inizio di ciascun anno degli ultimi 5 esercizi può essere ridotto di una percentuale pari all'incidenza dei residui attivi di cui alle lettera b) e d) del prospetto di cui al punto 9.3 riguardante il riaccertamento straordinario dei residui rispetto al totale dei residui attivi risultante dal rendiconto 2014.

Tale percentuale di riduzione può essere applicata in occasione della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione degli esercizi successivi, con riferimento alle annualità precedenti all'avvio della riforma

b3) ad applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto b1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b2).

Con riferimento alla lettera b2) la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

- i. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- ii. rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli residui attivi al 1° gennaio di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- iii. media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all'inizio ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;»).

L'organo di revisione ha verificato il metodo di calcolo utilizzato per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità per il capitolo I e III di entrata.

L'organo di revisione prende atto che ai fini del calcolo non sono stati considerati:

- i residui attivi da pubblica amministrazione
- i residui attivi coperti da garanzia assicurativa o analoghe forme di garanzia
- i residui attivi accertati in base alle disposizioni di cui al punto 3.7.5 del Principio Contabile 4/2

L'organo di revisione prende atto che la formula utilizzata è stata per i capitoli I e III quella della media aritmetica semplice fra totale incassato e totale accertato.

L'organo di revisione prende atto che sono state rispettate le prescrizioni contenute nelle indicazioni della Corte dei Conti.

L'importo accantonato per fondo crediti di dubbia esigibilità ammonta pertanto a € 1.254.476,43=

## **1.2- Calcolo dell'accantonamento per rischi di soccombenza e liti potenziali**

Nel corso dell'anno 2016 all'interno dell'Ente si è dato seguito ad un lunghissimo e faticoso lavoro di ricognizione, di tutte quelle posizioni debitorie non ricomprese e segnalate nel corso degli esercizi nei



bilanci passati, presenti e futuri dell'Ente . Non è possibile ad oggi dire che il lavoro sia stato definitivamente misurato e verificato, in quanto la stessa Dottoressa Todini nella sua comunicazione prot. 6980 del 27/10/2017 u.s. segnala che: *"vi sono agli atti ulteriori note protocollate a firma dei responsabili di potenziali situazioni debitorie...."*, (delle quali non ho ricevuto copia), oltre a quelle consegnatemi di seguito indicate:

fino al 31/12/2014:

<b>Area 1</b>	€ 359.603,73	Prot.3644 del 30/5/2017
<b>Area 2</b>	€ 878.208,20	Prot.3513 del 24/5/2017
<b>Area 4</b>	€ 281.973,00	Prot.3516 del 24/5/2017
<b>Area 5</b>	€ 149.755,00	Prot.3444 del 22/5/2017
<b>Totale</b>	€ 1.669.539,93	

Inoltre risultano , per alcune aree significative, come di seguito specificate, ulteriori atti che in relazione alle sopra riportate dichiarazioni confermano che le stesse sono state originate da mancanza di adeguata copertura per spese da sostenere obbligatoriamente per legge, determinando passività potenziali, e/o accertate pregresse .

<b>Area 2-3</b>	Resp. Bonanni	Prot.3858 del 7/06/2017
<b>Area 4</b>	Resp. Dott.ssa Alessi	Prot.3832 del 7/06/2017
<b>Area 5</b>	Resp. Grazzini	Prot.3818 del 6/06/2017

Tenuto conto che il punto 5.2. del principio contabile 4/2, lettera h), prevede che: «In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).

In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione).



Sulla base della specifica risposta ANCI per la costituzione del suddetto Fondo, viene chiaramente indicata l'esigenza di costruire tale valore al fine di non far trovare l'Ente sguarnito nel momento in cui l'evento negativo che si è ritenuto **probabile** dovesse realizzarsi e comportare il pagamento di spese in senso ampio.

L'eliminazione di una posta così importante che rappresenta parte delle criticità a cui l'Ente è giunto con la dichiarazione di dissesto in data 19 giugno 2017 (delibera Consiglio Comunale n. 10) la conseguente nomina dell'Organo Straordinario di Liquidazione Dott. Antonio Galletta, avvenuta con D.P.R. del 30/08/2017, insediamento dell'O.S.L. avvenuto in data 15/09/2017, non può significare che nei bilanci dell'Ente tali poste debbano non essere inserite in quanto la gestione delle stesse è affidata all'O.S.L.

Nella deliberazione n.98/2017/PAR della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Puglia, del 30/06/2017, assolutamente da prendere a riferimento, viene chiarito che l'OSL è l'organismo che gestisce i debiti dell'Ente, ma che i suddetti debiti, **fino all'estinzione attraverso intervenuto pagamento continuano a permanere nel bilancio dell'Ente per le ragioni che ne hanno determinato l'iscrizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 228 c.3 Tuel ed art. 3, comma 4 d.Lgs.118/2011.**

Richiamo inoltre la necessità di dover rispettare tutti e diciotto i principi generali o postulati previsti all'art. 3 comma 1 D.Lgs.118/2011, in particolare:

**5. Principio della veridicità attendibilità, correttezza, e comprensibilità ....** *ricerca nei dati contabili di bilancio la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, finanziaria e patrimoniale. .... Il principio di veridicità è da considerarsi un obiettivo a cui tendono i postulati e i principi contabili generali..... l'oggettività degli andamenti storici .... consente di effettuare razionali e significative comparazioni nel tempo.... di avvicinarsi alla realtà con maggiore grado di approssimazione. .... Al fine di consentire una rappresentazione chiara delle attività svolte.... I documenti contabili che non rispettano il principio della veridicità e tutti gli altri principi allo stesso collegati, non possono acquisire il parere favorevole da parte degli organi preposti al controllo e alla revisione contabile .*

**6. principio della significatività e rilevanza. ....***L'informazione è qualitativamente significativa quando è in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare eventi passati, presenti o futuri, oppure confermando o correggendo valutazioni da loro effettuate precedentemente.....Pertanto la correttezza dei dati di bilancio non si riferisce solo all'esattezza aritmetica, bensì alla ragionevolezza.....L'effetto deve essere anche valutato ai fini degli equilibri finanziari ed economici del bilancio.....L'informazione è rilevante se la sua omissione o errata presentazione può influenzare le decisioni degli utilizzatori prese sulla base del sistema bilancio.*

**9. principio della prudenza. ....** *Le componenti negative debbono essere contabilizzate.....anche se non sono definitivamente realizzate.*

**18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma. ....***Se l'informazione contabile deve rappresentare fedelmente ed in modo veritiero le operazioni ed i fatti che sono accaduti durante l'esercizio , è necessario che essi siano rilevati contabilmente.....e non solamente secondo le regole e le norme che ne disciplinano la contabilizzazione formale. La sostanza economica finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema bilancio.*



Da ultimo, ma non meno importante, segnalo che nel modello F dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, alla pagina 26 rispetto al disavanzo di gestione troviamo indicato:

*“L’Ente deve specificare e quantificare il disavanzo di amministrazione derivante dall’ultimo conto consuntivo approvato, dagli altri disavanzi o squilibri della gestione finanziaria- contabile, come segue:  
1) Disavanzo di amministrazione di cui all’art. 188 del Tuel: indicare l’anno o gli anni di accertamento, la quantificazione, i provvedimenti adottati per il ripiano evidenziati nell’ipotesi di bilancio e la quota di competenza dell’organo straordinario della liquidazione ex art. 254 del Tuel, salvo il comma 10 dell’art.255 del Tuel....*

*2) Maggior disavanzo al 1° gennaio 2015 di cui al D.M. 2/04/2015: quantificare l’ammontare determinato a seguito di riaccertamento straordinario dei residui, descrivere la modalità di riparto ai sensi dell’art. 3 comma 16 del D.lgs n. 118/2011 e s.m.i., verifica del ripiano in sede di approvazione del rendiconto 2015, recupero applicato al primo esercizio del bilancio 2016-2018, art. art 4 del D.M. 02/04/2015 e l’eventuale quota di competenza dell’organo straordinario della liquidazione;*

*3) Disavanzo tecnico ex art. 3 comma 13 del D.lgs n. 118/2011: indicare la quota applicata all’ipotesi distinguendola dal disavanzo da riaccertamento straordinario.”*

Solo nell’ultima stesura della delibera di cui in oggetto, seppure variata nella data e nel numero, tale importante elemento è stato eliminato tout court. Comportando per il suo significativo impatto un errata rappresentazione dei dati di bilancio.

### **1.3- Il calcolo della quota accantonata per spese legali –**

Relativamente ai contenziosi in atti ed alle relative spese legali l’organo di revisione prende atto che l’ente ha effettuato attraverso i singoli Responsabili di Area una ricognizione delle procedure risultanti in corso all’01/01/2015 da cui si evince che risulta necessario accantonare un fondo rischi per spese legali, e interessi per soccombenza nei giudizi per € 211.116,38=

<b>Area 2</b>	€ 147.623,00=	Prot.3814 del 6/6/2017	
<b>Area 4</b>	€ 6.354,39=	Prot.3813 del 6/6/2017	
<b>Area 5</b>	€ 57.138,99=	Prot.3815 del 6/6/2017	
<b>Totale</b>	€ <b>211.116,38=</b>		

il Revisore Unico ritiene che tale importo a fronte della ricognizione analizzata sia congruo.

### **1.4- Il calcolo della quota accantonata per indennità di fine mandato**

Tenuto conto che anche il principio contabile 4/2, punto 5.2. lettera i) prevede che:

«le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell’ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato “fondo spese per indennità di fine mandato del ....”. Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l’economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile».

L’organo di revisione prende atto che l’importo accantonato e trasmesso dal Responsabile del Servizio Finanziario a tal fine è congruo con l’importo maturato al 31/12/2014 pari a € 3.714,25=



## 2 - DERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)

Tenuto conto che il punto 5.4. del principio contabile 4/2 prevede che: «Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce
- in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato»

L'organo di revisione prende atto che per la determinazione del fondo pluriennale vincolato:

- A) i residui attivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili ammontano complessivamente ad € - 571.078,35;
- B) i residui passivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili ammontano complessivamente ad € 92.327,49
- C) i residui passivi definitivamente cancellati che concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato non sono presenti

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (-)	€	571.078,35
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (+)	€	92.327,49
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (+)	€	-
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	-€	478.750,86



Il FPV 2014 determinato in sede di riaccertamento straordinario costituisce un'entrata nel bilancio di previsione 2015/2017. Il dettaglio delle movimentazioni è il seguente.

**Allegato B/1**

**Allegato n. 5/1  
al D.Lgs 118/2011**

**DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NEL  
BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 A SEGUITO DEL  
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI DI CUI  
ALL'ARTICOLO 3, COMMA 7<sup>(1)</sup>**

<b>FONDO PLURIENNALE DA ISCRIVERE IN ENTRATA DEL BILANCIO 2015</b>		<b>PARTE CORRENTE</b>	<b>CONTO CAPITALE</b>
Residui passivi eliminati alla data del ° gennaio 2015 e reimpegnati con imputazione agli esercizi 2015 o successivi	1	84.233,15	8.094,34
Residui attivi eliminati alla data del 1° gennaio 2015 e riaccertati con imputazione agli esercizi 2015 e successivi	2	519.772,70	51.305,65
<b>Fondo pluriennale vincolato da iscrivere nell'entrata del bilancio</b>	<b>3</b>		

<b>FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2015 E DI ENTRATA DEL BILANCIO 2016</b>		<b>PARTE CORRENTE</b>	<b>CONTO CAPITALE</b>
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2015	4	84.233,15	8.094,34
Entrate riaccertate con imputazione all' esercizio 2015	5	519.772,70	51.305,65
Quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata utilizzata nel 2015, pari a (6)=( 4 )-(5) se positivo, altrimenti indicare 0	6		



### 3- CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'organo di revisione esprime un parere **contrario** sulla proposta di deliberazione relativa al riaccertamento straordinario dei residui ed alla composizione del risultato di amministrazione al 1/1/2015 che si riassume come segue:

<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a)</b>		<b>88.942,40</b>
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)	(-)	<b>1.017.013,25</b>
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (c)	(+)	<b>1.223.317,42</b>
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d)	(-)	<b>571.078,35</b>
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)	(+)	<b>92.327,49</b>
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f)	(+)	-
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO g) = (e) - (d) + (f) <sup>(2)</sup>	(-)	
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2015 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) = (a) - (b) + (c) - (d) + (e) + (f) - (g)</b>		<b>- 183.504,29</b>
<b>Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 - dopo il riaccertamento straordinario dei residui (e):</b>		
<b>Parte accantonata</b>		
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione		1254476,43
fondo accantonamento contenzioso		
fondo accantonamento spese legali		211116,38
fondo accantonamento indennità fine mandato		3714,25
<b>Totale parte accantonata (i)</b>		<b>1469307,06</b>
<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		
Vincoli derivanti da trasferimenti		135513,14
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		
Anticipazione di Liquidità DL 35		1152740,49
<b>Totale parte vincolata (l)</b>		<b>1288253,63</b>
<b>Totale parte destinata agli investimenti (m)</b>		
<b>Totale parte disponibile (n) = (h) - (i) - (l) - (m)</b>		<b>-2941064,98</b>
<b>Se (n) è negativo, occorre indicare le modalità di ripiano</b>		

per le seguenti motivazioni :

- a) l'importo complessivo indicato fra i residui attivi cancellati in quanto non correlati da obbligazioni giuridiche perfezionate riportato in delibera pari a € 1.017.013,25= non corrisponde al totale delle determinate trasmesse allo scrivente collegio pari a € 1.093.130,42= seppure nella delibera lo stesso importo è stato rideterminato dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Todini, per l'erogazione del saldo 2012 del Fondo Sperimentale di Riequilibrio, si ritiene necessario operare la correzione della determina.
- b) il mancato accantonamento dell'importo di € 1.669.539,53 per liti , passività potenziali , rischi di soccombenza in caso di contenzioso, comunque rappresentato e segnalato da tutti i Responsabili di Area, con più comunicazioni, non da visibilità alcuna della reale situazione dell'Ente all'1/1/2015. Disapplica i principi o postulati dell'art.3 comma 1 del D.Lgs.118/2011 come sopra riportati e disapplica quanto previsto dalla deliberazione n.98/2017/PAR della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Puglia, del 30/06/2017.

Si è precisato che l'importo accantonato nasce solo per l'esigenza di costruire un valore al fine di non far trovare l'Ente sguarnito nel momento in cui l'evento negativo che si è ritenuto probabile dovesse realizzarsi e comportare il pagamento di spese in senso ampio, non si chiede la certezza dello stesso.

I conti dell'Ente sono stati pignorati a causa delle azioni legali subite, relativi a somme non considerate nei bilanci, inoltre risultano agli atti molte copie di vecchie transazioni sempre relative a debiti non inseriti in bilancio nelle annualità pregresse. Ritengo che una rappresentazione veritiera e corretta della situazione dell'Ente non possa non tenerne conto alla data dell'1/1/2015 e a seguire. Per ulteriori precisazioni e/o dettagli rimando a quanto evidenziato al punto 2.1 del presente parere.

Revisore Unico

Paola Parroni

